

Fondazione "Montagna e Europa" Arnaldo Colleselli

Forum

Il Bellunese riparte

Proposte e soluzioni per l'autogoverno della provincia

Belluno venerdì 5 aprile 2013 ore 15 Centro Giovanni XXIII Sala Muccin

DOSSIER

Proposte per una legge regionale sull'autogoverno del Bellunese

Progetto di legge regionale n. 262: norme per la specificità dei territori montani

Proposta di legge statale ex "Libro bianco sulla montagna veneta" ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione

PROPOSTE PER UNA LEGGE REGIONALE SULL'AUTOGOVERNO DEL BELLUNESE

1. Finalità

La legge regionale si propone di dare attuazione agli articoli 2, 3, 5 e 15 dello Statuto del Veneto in materia di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria da riconoscere alla Provincia di Belluno e agli altri enti locali bellunesi, in armonia con i principi affermati agli articoli 44, 114 e 118 della Costituzione.

Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione promuove l'autogoverno del Bellunese, in particolare in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, dell'agricoltura e del turismo, nonché in altri settori che potranno essere previsti dalla legislazione regionale, rafforzando le competenze amministrative, regolamentari e finanziarie della Provincia di Belluno e degli altri enti locali bellunesi.

L'autogoverno della comunità provinciale bellunese si attua distinguendo fra le funzioni di area vasta e le funzioni di prossimità e valorizzando, in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia, anche l'autonomia dei Comuni e delle loro forme associative.

2. Conferimento di funzioni

Nelle suddette materie, la Regione Veneto mantiene unicamente le competenze legislative proprie nonché le funzioni, di carattere unitario, che attengono agli obbiettivi della programmazione regionale, agli impegni derivanti da obblighi statali o internazionali e alle necessità di rappresentanza degli interessi regionali presso gli organi nazionali ed europei. Dette funzioni vengono esclusivamente esercitate, oltre che con legge, con provvedimento deliberativo del Consiglio regionale.

Ogni altra funzione deve quindi essere oggetto di conferimento alla Provincia di Belluno o ai Comuni bellunesi, preferibilmente associati in Unioni montane.

Ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, nelle funzioni conferite la Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi esercitano la potestà regolamentare, anche in ordine alla disciplina delle sanzioni amministrative, nel solo rispetto dei principi della legislazione regionale in materia.

Restano ferme le disposizioni in materia di poteri regionali sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

3. Strumenti specifici di esercizio dell'autogoverno

Per favorire l'esercizio del proprio autogoverno, la Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi possono promuovere con la Regione appositi accordi di programma o intese interistituzionali di settore.

Gli accordi di programma sono finalizzati a decentrare in provincia di Belluno attività e servizi d'interesse regionale ovvero a realizzare interventi e opere di interesse pubblico, anche con l'eventuale partecipazione, oltre che della Regione Veneto e della Provincia di Belluno, delle Province autonome di Trento e Bolzano, della Regione Friuli Venezia Giulia o delle confinanti regioni europee.

Le intese interistituzionali di settore individuano e coordinano, anche attraverso il confronto con le parti sociali, le azioni di supporto allo sviluppo socio-economico della provincia di Belluno. Esse realizzano forme di programmazione negoziata per l'attuazione di politiche territoriali integrate e possono altresì coinvolgere, per lo svolgimento di attività di interesse generale, enti ed operatori privati. In particolare, la Regione riconosce i G.A.L. (Gruppi d'azione locale) costituiti in provincia di Belluno come efficace forma operativa per le iniziative attuative dei programmi regionali europei.

Alla scopo di valorizzare la cooperazione con le realtà territoriali contermini alla provincia di Belluno, favorendo specifiche azioni e iniziative nel contesto dell'arco alpino, soprattutto nell'ottica del processo di integrazione europea, la Regione Veneto promuove intese interregionali, che saranno oggetto di ratifica ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.

Le autonomie locali bellunesi possono contribuire alla formazione degli atti normativi e programmatori regionali mediante un tavolo unitario di rappresentanza denominato "Conferenza degli enti locali bellunesi", che su impulso della Provincia verrà costituito e regolato in via convenzionale dagli enti partecipanti.

La Conferenza degli enti locali bellunesi esprime parere sui progetti di legge e sui documenti di programmazione afferenti le materie di cui al punto 1 e in quest'attività potrà raccordarsi con il Consiglio delle autonomie montane di cui alla L.R. 28 settembre 2012, n. 40.

4. Risorse finanziarie, umane e strumentali

Il finanziamento delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia e alle forme associative dei Comuni bellunesi avviene nel rispetto del principio di integrale copertura finanziaria e patrimoniale dei relativi costi di esercizio, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, con garanzia, nel quadro dei vincoli di finanza pubblica, del trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie a un efficiente esercizio delle funzioni amministrative attribuite.

Il conferimento delle funzioni amministrative suddette comporterà la messa a disposizione di personale dipendente dalla Regione o il trasferimento di dipendenti di ruolo della Regione, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle procedure definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio l'atto ricognitivo delle funzioni oggetto di conferimento, suddivise per settore organico e materia, con l'indicazione delle risorse necessarie a garantirne integralmente l'esercizio.

Al riordino degli uffici e delle strutture regionali nonché degli organi che svolgono le funzioni e i compiti oggetto della presente legge ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici regionali si provvede nel termine di cui al successivo punto 5 (2° capoverso).

Nel riparto delle risorse finanziarie relative a settori diversi da quelli in cui è operato il conferimento a favore della Provincia di Belluno e degli enti locali bellunesi, innanzitutto in materia di Fondo sanitario, di Fondo per il trasporto pubblico locale e di livelli essenziali delle prestazioni, la Regione, in sede di bilancio annuale, deve comunque assicurare il riconoscimento dei costi economici aggiuntivi correlati alle specificità del territorio bellunese in ragione della sua superficie, delle caratteristiche montane, della densità demografica, della struttura della popolazione residente, della dispersione abitativa e di ogni altro utile fattore socio-economico.

Nella Relazione di analisi della gestione prevista dalla L.R. 29 novembre 2001, n. 39 la Giunta regionale illustra anche le azioni e i risultati dell'attività attuativa dell'articolo 15 dello Statuto nonché delle previsioni della presente legge.

5. Decorrenza

Il conferimento delle funzioni indicate nell'articolo 15 dello Statuto verrà reso operativo contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2014 e comunque con decorrenza dal 1.1.2014.

Entro i successivi 180 giorni, la Regione adegua la legislazione vigente ai principi contenuti nella presente legge individuando modifiche, integrazioni o innovazioni, anche derogatorie, pertinenti gli specifici settori di interesse della provincia di Belluno.

Nel medesimo termine, la Conferenza degli enti locali bellunesi definisce gli accordi volti a conferire ai Comuni associati le funzioni amministrative o le attività che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale.

6. Disposizioni transitorie

All'esito del riordino generale delle Province e della definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché tenendo conto, una volta approvata, dell'intesa fra lo Stato e la Regione Veneto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la Regione identifica le ulteriori funzioni amministrative che in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, verranno attribuite ai Comuni bellunesi, preferibilmente associati in Unioni montane o alla Provincia di Belluno in quanto necessitino di un esercizio unitario di area vasta.

In nessun caso le norme della presente legge o le disposizioni di essa attuative potranno essere interpretate nel senso di mantenere in capo alla Regione o ad enti da essa dipendenti funzioni o compiti alla stessa inerenti che sono attribuiti alla Provincia di Belluno o ai Comuni bellunesi, singoli o associati.

Belluno, 5 aprile 2013



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 262

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Caner, Bond, Reolon, Pettenò, Bortolussi, Bottacin, Valdegamberi, Marotta, Toscani, Ruffato, Cortelazzo, Laroni, Possamai, Peraro, Tosato, Corazzari, Bozza, Cenci, Furlanetto, Bortoli, Pigozzo, Pipitone, Franchetto, Causin, Berlato Sella, Ruzzante, Tiozzo, Zorzato, Bassi, Bendinelli, Tesserin e Grazia

MISURE URGENTI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE AREE MONTANE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 aprile 2012. Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima, Seconda, Terza, **QUARTA**, Quinta, Sesta e Settima e ai Consiglieri regionali.

MISURE URGENTI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE AREE MONTANE

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Finalità e norme fondamentali.

- 1. La Regione del Veneto pone come fondamentale principio informativo della propria attività normativa i seguenti obbiettivi generali:
- i provvedimenti legislativi assunti per l'intero territorio regionale non ledano, comparativamente con le altre zone, le zone montane;
- non si omettano a favore di queste ultime provvedimenti specifici a loro pertinenti.
- 2. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale alle esigenze delle zone montane è assicurato mediante:
- a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con le esigenze di tutela e di sviluppo delle stesse;
- b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli indirizzi politici formulati al riguardo;
- c) autorizzazione ad attuare in via regolamentare parte degli indirizzi esecutivi considerati.
- 3. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale e degli indirizzi di politica della Giunta alle esigenze di tutela e di sviluppo delle zone montane, indica le misure da intraprendere per assicurare tale conformità e formula al riguardo ogni opportuna osservazione esecutiva.
- 4. Sulla base delle risultanze della verifica e delle osservazioni di cui al comma 3, la Giunta regionale, quale atto normativo collegato alla "legge finanziaria", presenta al Consiglio regionale un disegno di legge recante: "Disposizioni annuali per assicurare la tutela e lo sviluppo delle zone montane".
- 5. Nelle more di un riordino legislativo della relativa classificazione, per zone montane si intendono i territori dei Comuni già classificati come interamente montani ai sensi della legge n. 142 del 1990 "Ordinamento delle autonomie locali", sulla base dei criteri fissati dalla legge n. 991 del 1952, e anche se facenti parte di una Comunità montana solo se espressamente citati i territori dei Comuni parzialmente montani.
- 6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51, recante "Norme sulla classificazione dei territori montani".

TITOLO II - Norme di prima attuazione

CAPO I - Impresa

Art. 2 - SUAP di competenza solo comunale.

1. Nei comuni montani, la procedura di sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 8 del DPR 7 settembre 2010, n. 160, finalizzata alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione, all'ampliamento e al trasferimento di attività produttive esistenti, ivi comprese le attività turistico-

alberghiere, è attribuita alla esclusiva competenza comunale qualora gli interventi non contrastino con la pianificazione territoriale di livello superiore.

- 2. In ogni caso con la procedura comunale di sportello unico per le attività produttive potranno realizzarsi in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ampliamenti interrati delle attività turistico-alberghiere.
- 3. Per i comuni montani facenti parte di forme associative la procedura verrà espletata a livello di queste ultime.

Art. 3 - Albi pubblici locali delle imprese montane.

- 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla normativa europea in materia di appalti pubblici, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competenti per le zone montane creano mediante procedure di evidenza pubblica appositi albi locali, soggetti a revisione periodica, per agevolare l'individuazione degli aspiranti contraenti negli appalti pubblici assoggettabili a procedura negoziata e da affidare nelle predette zone.
- 2. Negli albi potranno accreditarsi le imprese aventi sede nel comune montano e nei comuni con esso confinanti ovvero nel territorio della comunità montana e potranno essere previste forme agevolate di accredito, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180, per le "microimprese", le "piccole imprese" e le "medie imprese", individuate secondo le definizioni recate nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 "Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese".

Art. 4 - Liberalizzazione dei titoli commerciali.

- 1. Al fine di salvaguardare e riqualificare l'offerta dei pubblici esercizi, nei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle frazioni con meno di 500 abitanti comprese negli altri comuni è sempre consentita, in deroga alle disposizioni e ai criteri generali della programmazione regionale e, comunque, di ogni altra forma di restrizione normativa, l'apertura di esercizi polifunzionali previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.
- 2. Fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, nei comuni indicati la creazione degli esercizi polifunzionali si considera compatibile con qualsiasi destinazione d'uso in essere, senza necessità di alcuna dotazione minima di aree per servizi.
- 3. In tutti i comuni montani gli orari degli esercizi commerciali nonché degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono essere stabiliti in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59." e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 "Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali" nonché della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Art. 5 - Classificazione agevolata delle attività ricettive.

1. Al fine di salvaguardare e qualificare in maniera innovativa la ricettività offerta nei comuni montani, le province sono delegate a stabilire entro novanta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge modalità alternative di classificazione delle strutture ricettive, in deroga alle disposizioni contenute negli allegati da D a R della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

CAPO II - Territorio

Art. 6 - Recupero dei fondi incolti e/o abbandonati.

- 1. Al fine di attuare il recupero dei terreni incolti e/o abbandonati siti nei comuni montani, è consentita la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione ovvero all'ampliamento di un'azienda agricola o forestale che, per effetto del progetto, raggiunga estensione pari o superiore alle metrature ottimali individuate dalla Giunta regionale con apposita delibera.
- 2. Il progetto è sottoposto alla comunità montana e, in caso di interesse di più comunità confinanti, a ciascuna di esse per le approvazioni relative da assumere in sede di congiunta conferenza di servizi.
- 3. Nel caso di progetti concorrenti saranno preferiti i progetti promossi o attuati da consorzi, associazioni o cooperative.
- 4. L'approvazione del progetto di recupero dei fondi incolti e/o abbandonati vincola l'area alla realizzazione del progetto e costituisce dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione dell'uso del suolo per la durata massima di 20 anni. In tal caso, la comunità montana territorialmente competente svolge le funzioni di autorità espropriante.
- 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)".

Art. 7 - Sostegno delle attività forestali.

- 1. I consorzi e le altre forme di gestione associata delle superfici forestali svolgono sul territorio dei comuni montani compiti di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e vigilanza delle superfici forestali nonché di polizia forestale ed idraulica nei modi e nei termini stabiliti mediante apposita convenzione con il competente Servizio forestale regionale.
- 2. Nel caso in cui, all'interno di un ambito gestito o da gestire in forma associata, insistano fondi la cui esclusione comprometta un'ottimale gestione forestale e di cui sia impossibile individuare i titolari ovvero essi risultino irreperibili, la forma associativa ha facoltà di chiederne alla comunità montana la gestione provvisoria.
- 3. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la comunità montana, valutata la congruità dell'ambito forestale interessato, procede all'affissione all'albo pretorio del comune territorialmente competente della richiesta di gestione provvisoria, trasmettendola contestualmente alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 4. Trascorso il termine di trenta giorni dall'affissione e dalla pubblicazione di cui al comma 3, in mancanza di opposizione alla comunità montana da parte del proprietario interessato, essa autorizza la forma associativa a gestire il terreno per un periodo non superiore a venti anni, restando comunque ferma la facoltà del proprietario di proporre opposizione in qualsiasi momento.

- 5. Decorso il periodo di gestione provvisoria, su richiesta dal legale rappresentante della forma associativa e in assenza di opposizioni, la procedura prevista dal comma 3 viene rinnovata, autorizzando la proroga della gestione provvisoria.
- 6. I titolari delle gestione provvisoria sono tenuti ad accantonare in un fondo speciale di garanzia, sino alla conclusione della gestione, il decimo degli utili ricavati. Essi andranno eventualmente conferiti, unitamente alla disponibilità del terreno, al proprietario la cui opposizione sia stata accolta e ciò in una misura da determinarsi ai sensi dell'articolo 50 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267. L'incameramento della citata indennità esclude ogni ulteriore richiesta da parte del proprietario, fermo restando che il gestore nulla potrà pretendere per i miglioramenti fondiari apportati.

Art. 8 - Qualificazione energetica degli edifici.

- 1. In ordine a pratiche edilizie riguardanti edifici da costruire o ristrutturare come edifici ad alto rendimento energetico, secondo i dettami della direttiva 2002/91/CE e delle norme interne di attuazione della stessa, nei comuni montani sono ridotti alla metà tutti i termini previsti per i relativi procedimenti amministrativi dalle leggi regionali vigenti.
- 2. In alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, tutti gli interventi di cui al comma precedente possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività.
- 3. Nell'ambito di detti interventi non integrano volumi urbanistici, tali da comportare utilizzo di indice edificatorio, i locali destinati alla installazione degli impianti necessari purché questi ultimi occupino almeno la metà della superficie del locale interessato.

CAPO III - Servizi

Art. 9 - Introduzione dell'autoservizio atipico.

- 1. Per i comuni montani con meno di 3.000 abitanti e, in ogni caso, per le frazioni con meno di 500 abitanti comprese negli altri comuni nei quali il servizio di trasporto pubblico non sia idoneo a fornire una risposta adeguata ai bisogni della popolazione, i comuni montani disciplinano ed organizzano, anche in deroga alle norme regionali vigenti, il trasporto di persone e di merci con modalità apposite stabilite con regolamento approvato dal Consiglio comunale, che possano prevedere anche il coinvolgimento diretto delle associazioni di volontariato.
- 2. Al fine di ottimizzare il servizio esso può essere esteso pure a territori limitrofi non compresi nel perimetro di un comune montano.
- 3. Gli impianti funicolari aerei, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di una comunità montana sono esentati dal pagamento di canoni regionali di concessione se destinati al trasporto di cose.

Art. 10 - Parametrazione di "costi" e "fabbisogni standard" al criterio della specificità montana.

1. Per le zone montane, la regolazione regionale dei costi e dei fabbisogni standard di competenza viene parametrata, oltre che sulla quota pro-capite, ponderata per classi d'età, anche sulle caratteristiche geomorfologiche del

territorio e sulle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità della popolazione, dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico.

- 2. Tale parametrazione va in particolare applicata ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ai livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS), ai criteri di riparto dei fondi relativi al trasporto pubblico locale nonché a quelli di riequilibrio territoriale e/o coesione, di cui siano titolari, destinatarie o beneficiarie le persone fisiche e giuridiche residenti nei comuni montani.
- 3. I presupposti applicativi della parametrazione montana sono stabiliti con provvedimento del Consiglio regionale da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base degli stessi la Regione disciplina l'istituzione dei fondi perequativi di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario".

Art. 11 - Premialità montana.

- 1. Nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché nell'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono stabilmente previsti indici premiali per le persone e gli enti aventi sede od operanti nei comuni montani.
- 2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa i criteri e le modalità con cui, secondo le rispettive procedure interessate, vengono predeterminati e pubblicati i criteri e le modalità di cui al comma precedente.
- 3. Nelle procedure disciplinate da leggi regionali o in materie di competenza regionale, dette determinazioni fungono da direttiva a cui deve conformarsi anche l'attività delle province il cui territorio sia parzialmente montano.

INDICE

TITOLO I - Principi generali	5
Art. 1 - Finalità e norme fondamentali.	
TITOLO II - Norme di prima attuazione	5
CAPO I - Impresa	5
Art. 2 - SUAP di competenza solo comunale.	5
Art. 3 - Albi pubblici locali delle imprese montane	
Art. 4 - Liberalizzazione dei titoli commerciali	6
Art. 5 - Classificazione agevolata delle attività ricettive	6
CAPO II - Territorio	
Art. 6 - Recupero dei fondi incolti e/o abbandonati	7
Art. 7 - Sostegno delle attività forestali.	
Art. 8 - Qualificazione energetica degli edifici	
CAPO III - Servizi	
Art. 9 - Introduzione dell'autoservizio atipico	
Art. 10 - Parametrazione di "costi" e "fabbisogni standard" al crite	
della specificità montana.	
Art. 11 - Premialità montana.	
CAPO IV - Ordinamento amministrativo	
Art. 12 - Esercizio associato di funzioni.	
Art. 13 - Trasferimento di funzioni e di competenze	
Art. 14 - Decentramento di attività e servizi	
Art. 15 - Coordinamento dell'azione amministrativa per la montag	•
	12
Art. 16 Dichiarazione d'urgenza.	12

PROPOSTA DI LEGGE STATALE D'INIZIATIVA DELLA REGIONE VENETO ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione di attività culturali nell'ambito delle zone montane ¹

- 1. La presente legge costituisce attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione e a tal fine, nelle materie di seguito indicate, riconosce forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione del Veneto in favore delle zone montane della stessa.
- 2. Spetta alla Regione del Veneto, nei limiti previsti dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione e nel rispetto comunque del principio di leale collaborazione con lo Stato e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la potestà legislativa nelle materie della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione di attività culturali nell'ambito delle zone montane.
 - 3. In particolare le funzioni riguardano:
- a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche peculiari degli ecosistemi del territorio montano;
- b) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale nell'ambito del territorio montano regionale e di coordinamento degli interventi ambientali ivi compresa l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
- c) la protezione della fauna e della flora con particolare attenzione alla tutela delle biodiversità;
- d) la promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile nonché di informazione ed educazione ambientale;
- e) l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve naturali;

¹ Dal «Libro bianco della montagna veneta» (Belluno 2012), pp. 141-142.

- f) la tutela e il risanamento delle acque e l'individuazione degli strumenti di controllo della loro qualità;
 - g) la tutela e il risanamento della qualità dell'aria;
- h) la tutela e il risanamento del suolo ivi compresa la prevenzione della produzione, il recupero e la gestione dei rifiuti;
 - i) la tutela e la valorizzazione del paesaggio;
- j) l'individuazione e la tutela del patrimonio culturale, ivi compresa la procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, nonché la promozione della relativa conoscenza, utilizzazione e pubblica fruizione;
- k) gli interventi di sostegno alle attività culturali e dello spettacolo e le iniziative dirette a favorire la loro integrazione nel sistema educativo e nel sistema turistico montano.
- 4. Le funzioni amministrative già esercitate dallo Stato nelle materie di cui alla presente legge sono attribuite nell'ambito del territorio regionale alle Province territorialmente competenti che le esercitano secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione ².

ministeriali, spesso affidata a valutazioni scoordinate e distanti dal lascito storico-testimoniale dei territori.

² Testo depositato agli atti delle concertazioni sulla valenza paesistica del PTRC tenutesi a Belluno in data 11 giugno 2012. La proposta mira a favorire una decisa svolta federalista a favore della montagna veneta in uno dei campi di maggiore rigidità amministrativa: il vincolo paesistico-ambientale. Per un verso, infatti, le zone montane si sono dimostrate nel tempo le più attente ad una cura adeguata del loro paesaggio e, salvo casi isolati, esse - in continuità con radicate tradizioni di tutela ambientale - si presentano al confronto con la pianura al riparo dalle gravi situazioni di compromissione paesistica che caratterizzano l'urbanizzazione della campagna veneta. Per altro verso, le zone montane soffrono una visione dirigistica della gestione dei vincoli

Sono intervenuti al forum

Gian Candido De Martin

Gli strumenti e le condizioni per l'autogoverno del Bellunese

Maurizio Busatta

Il progetto di legge regionale n. 262

Enrico Gaz

Gli enunciati dell'autonomia amministrativa della Provincia

I consiglieri regionali

Carlo Alberto Tesserin, Sergio Reolon, Matteo Toscani, Dario Bond

Ennio Vigne

Presidente Uncem del Veneto

Luigi Curto

Presidente Camera di commercio di Belluno

Hanno introdotto i lavori: Eugenio Colleselli, Erasmo Santesso.

Hanno portato un contributo al dibattito: Camillo De Pellegrin, Diego Cason, sen. Raffaella Bellot, on. Roger De Menech, Marco Melchiori, Tomaso Pettazzi.

Ha coordinato: Carlo Arrigoni, direttore de «L'Amico del Popolo».

www.montagna-europa.it